

<p>Titolo: Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee</p>
<p>Luogo e data della firma: Bruxelles, 25 maggio 1987</p>
<p>Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 24 aprile 1990, n. 106 (G.U. 11.05.1990, n. 106; errata-corrige in G.U. 19.05.1990, n. 115 - pag. 22)</p>
<p>Data di deposito dello strumento di ratifica per l'Italia: 11 ottobre 1990</p>
<p>Entrata in vigore per l'Italia: 10 gennaio 1991 (cfr. Note)</p>
<p>Esenzione dalla legalizzazione (art. 2) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendenti da un'autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata. <p>➤ Sono esenti anche gli atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.</p>
<p>Stati aderenti: cfr. Note.</p>
<p>Indirizzi internet di riferimento:</p> <p>www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1987011 www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1987011 (pagine relative alla Convenzione sul sito del Consiglio UE, nelle versioni inglese e francese);</p> <p>http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/VIII-1_tcm313-79889.pdf (pagina relativa alla Convenzione sul sito del Ministero degli affari esteri del Belgio, depositario);</p> <p>www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106!vig= (legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva).</p>
<p>Note - Questa Convenzione non è entrata in vigore sul piano internazionale; si applica tuttavia nelle relazioni fra i seguenti Stati: Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole Fær Øer), Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia (Comunicati in: G.U. 16.11.1990, n. 268 - pag. 13; G.U. 18.02.1992, n. 40 - pag. 23; G.U. 28.05.1999, n. 123 - pag. 39; G.U. 06.09.2011, n. 207 - pag. 48; G.U. 05.08.2014, n. 180 - pag. 41).</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, questa Convenzione sostituisce, tra gli Stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti</p> <p>La presente convenzione sostituisce, tra gli Stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti tranne quando detti trattati, convenzioni o accordi riguardano atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a cui la presente convenzione non fa riferimento; b) che sono redatti su territori in cui la presente convenzione non è applicabile.